



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 09 del 13.02.2024

Regolamento comunale
per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate
comunali di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale

INDICE

Capo I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione, soggetto responsabile pag. 3
--	--------------

Capo II RATEIZZAZIONI

Art. 2 - Ammissione al beneficio e modalità istanza pag. 4
Art. 3 - Derghe per gli anni precedenti al 2023 pag. 5
Art. 4 - Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione pag. 5
Art. 5 - Modalità di rateizzazione pag. 6
Art. 6 - Interessi pag. 6

CAPO III NORME FINALI

Art. 7 - Entrata in vigore pag. 6
-----------------------------------	--------------

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE
COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA, EXTRATRIBUTARIA E PATRIMONIALE

Capo I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito e nel legittimo esercizio della potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate anche tributarie, riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e ss.mm.ii., e dello "Statuto del contribuente" di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 212/2000 e ss.mm.ii., che prevede che "*i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*" per disciplinare le rateizzazioni, in via straordinaria, di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.

2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti:

- bollettini o fatture o richieste di pagamento, comunque denominate, relative ad entrate extratributarie o patrimoniali prima delle relative scadenze;
- avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate extratributarie o patrimoniali, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910 e ss.mm.ii. o analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
- avvisi di accertamento o solleciti di pagamento relativi ad entrate tributarie.

3. Nel caso in cui sia in corso una procedura esecutiva finalizzata al recupero coattivo del credito, la stessa potrà essere sospesa o interrotta con l'emissione del provvedimento concessorio che dovrà tenere conto degli oneri già reclamati dall'Ente e delle spese di notifica già sostenute nonché delle ulteriori spese effettuate per la procedura stessa.

4. In applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 240 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di stabilità per il 2023), nei rapporti con il Comune il debitore, a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e del relativo accoglimento da parte dell'Ente, non è considerato inadempiente anche ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii.

5. Il soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle predette agevolazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata ovvero, in mancanza, il Responsabile Dirigente del Settore, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

Capo II

RATEIZZAZIONI

Articolo 2

Ammissione al beneficio della rateizzazione e modalità istanza

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 500,00 in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 4 del precedente articolo 1.
2. Costituisce requisito essenziale per l'accesso al beneficio della rateizzazione il possesso di un reddito ISEE familiare inferiore a Euro 15.000,00 (per coloro i quali sono assoggettati a tale parametro di valutazione).
3. Per ogni tipologia di società, cooperative e/o associazioni e altre persone giuridiche, lo stato di difficoltà deve essere documentato attraverso idonea documentazione contabile dalla quale sia possibile evincere detto stato.
4. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una temporanea e/o sopravvenuta e considerevole diminuzione del reddito.
5. Si stabilisce inoltre che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda;
 - per le società di capitali e le società cooperative, all'anno antecedente alla presentazione della domanda.
6. Si stabilisce, infine, che la situazione di obiettiva difficoltà nel caso di persona fisica e di ditte individuali è riferito alle seguenti situazioni:
 - anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
 - disoccupato iscritto al collocamento;
 - lavoratore non occupato in disoccupazione NASPI e/o in mobilità e/o in cassa-integrazione;
 - inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
 - disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
 - condizioni di salute del soggetto o dei suoi familiari conviventi che impediscano di svolgere la normale attività lavorativa o comportino un significativo aggravio di spese a carico del bilancio familiare;
 - soggetto in cura presso comunità terapeutica;
 - soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
 - soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;
7. La rateizzazione può essere, altresì, concessa anche in caso di valore ISEE familiare eccedente Euro 15.000,00 nel caso in cui il debito riferito ad ogni singolo tributo o entrata sia di importo tale da risultare, comunque, insostenibile dal soggetto richiedente in base alle proprie possibilità. Tale soglia, non potendo in ogni caso restare indefinita, viene fissata nel 10% rispetto al reddito del richiedente e della sua famiglia, quale certificato attraverso il modello ISEE. In tale ultimo caso, il richiedente dovrà formulare istanze distinte per ciascun tributo e/o entrata eccedente la predetta soglia.
8. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione utilizzando il modello allegato al presente Regolamento, da rendersi disponibile presso l'Ufficio Tributi e reperibile altresì sul sito *internet* istituzionale del Comune, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, ossia a mezzo raccomandata a.r., a mezzo p.e.c. o tramite presentazione a mani al protocollo dell'Ente.
9. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e documentata e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b. certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- c. eventuale motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica del debitore;
- d. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- e. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4;
- f. la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica del debitore deve essere dimostrata allegando all'istanza la necessaria documentazione probatoria che si elenca a mero titolo esemplificativo:

- certificato di disabilità;
- certificazione mobilità/cassa integrazione;
- certificato disoccupazione;
- ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

10. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 500,00 ovvero ad Euro 1.000,00 per le attività economiche, enti e associazioni in genere;
- se il valore ISEE familiare del richiedente è superiore ad Euro 15.000,00, fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 6;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi del successivo articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.

11. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione (ad esempio CUD, dichiarazione dei redditi, spese mediche), al fine di comprovare lo stato di temporanea obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine perentorio che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.

12. Per importi superiori ad Euro 15.000,00 è richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

Articolo 3

Deroghe per gli anni precedenti al 2023

1. Esclusivamente per i periodi di imposta antecedenti all'anno 2023, le entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali indicate all'articolo 1 potranno sempre essere oggetto di rateizzazione con le modalità di cui al successivo articolo 4, allo scopo di garantire ai contribuenti che ne faranno richiesta, indipendentemente dalle condizioni economico-sociali di cui all'articolo 2, la possibilità di regolarizzare con modalità agevolate la propria posizione debitoria, garantendo contemporaneamente all'Ente la possibilità di introitare, nelle casse comunali, quanto di propria spettanza.

2. Il carattere eccezionale delle previsioni di cui sopra trova fondamento nelle risultanze dei controlli effettuati dal competente ufficio tributi, in base ai quali sia rilevata una consistente morosità in atto.

Articolo 4

Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Il Responsabile individuato dal comma 4 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione entro il termine di giorni sessanta dalla data di proposizione della domanda e, salvo casi eccezionali, la mancata pronuncia, entro il superiore termine, sarà da intendersi come diniego.

2. Il provvedimento di accoglimento delle domande contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente senza oneri aggiuntivi (di rateizzazione) l'intera obbligazione del debitore o la eventuale parte residua, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

Articolo 5

Modalità di rateizzazione

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.
2. La durata del piano rateale non può eccedere i 60 (sessanta) mesi.
3. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta) e, comunque, sarà proporzionata al debito da rateizzare.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva. Diversamente, ovvero nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel termine perentorio di 30 giorni, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto già eventualmente versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
5. La dilazione di pagamento sarà concessa nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione, pari a Euro 500,00 per persona fisica e a Euro 1.000,00 per le attività economiche, per gli enti e per le associazioni in genere;
 - b) assenza di altre rateizzazioni in corso;
 - c) regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di sessanta rate:
 - rata minima euro 50,00;
 - da euro 500,00 a euro 1.000,00: fino a dodici rate mensili in ragione della rata minima;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: ventiquattro rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 5.000,00: trentasei rate mensili;
 - da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: quarantotto rate mensili;
 - da euro 10.000,01: sessanta rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00: fino a settantadue rate mensili.

Articolo 6

Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto dal presente articolo, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Capo III

NORME FINALI

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione e si applica, pertanto, a tutte le istanze di rateizzazione pervenute a partire da quella data.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi curerà tutti gli adempimenti necessari per garantirne la massima diffusione e conoscenza.
3. Con l'adozione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati.

